

## **Legge sulla Banca nazionale (LBN)**

**Modifica del 20 giugno 1997**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1997<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 23 dicembre 1953<sup>2)</sup> sulla Banca nazionale è modificata come segue:

### *Art. 12*

<sup>1</sup> La Banca nazionale è esente dalle imposte dirette della Confederazione.

<sup>2</sup> La Banca nazionale è esente da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono salve le imposte di mutazione cantonali e comunali, come pure le tasse per prestazioni speciali dei Cantoni e dei Comuni.

### *Art. 14 n. 2, 2<sup>bis</sup>, 3 e 9*

La Banca nazionale è autorizzata a compiere le operazioni seguenti:

2. Compera, vendita e pensione di buoni del tesoro e di obbligazioni della Confederazione e di crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, di obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio<sup>3)</sup>, di obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie, di obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni;
- 2.<sup>bis</sup> Emissione, riscatto e pensione, per proprio conto, di buoni fruttiferi d'interesse per una durata massima di due anni, se richiesto dalla politica d'intervento monetario;
3. Compera e vendita (a contanti o a termine) e pensione di effetti cambiari e di assegni bancari (chèques) sull'estero, con scadenza non superiore a sei mesi, recanti almeno due firme, ciascuna delle quali offra garanzia di solvibilità,

<sup>1)</sup> FF 1997 II 791

<sup>2)</sup> RS 951.11

<sup>3)</sup> RS 952.0; RU 1997 68

di obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, di organizzazioni internazionali o di banche estere,  
di altri averi sull'estero con scadenza massima di dodici mesi,  
di derivati (opzioni, future, forward rate agreement) sempre che siano destinati a controllare rischi di mercato su obbligazioni e averi sull'estero;

9. Compera, vendita e pensione di oro per conto proprio;

### Art. 19

<sup>1</sup> Il controvalore dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato:

- a. da monete e verghe d'oro;
- b. da effetti cambiari e assegni bancari (chèques) sulla Svizzera e sull'estero e da averi sull'estero con scadenza non superiore rispettivamente a sei o dodici mesi (art. 14 n. 1 e 3);
- c. da buoni del tesoro e da obbligazioni della Confederazione, da crediti iscritti nel Libro del debito della Confederazione, da obbligazioni di Cantoni e di banche cantonali ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio<sup>1)</sup>, da obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e da obbligazioni facilmente realizzabili di altre banche svizzere e di Comuni, con scadenza non superiore a due anni (art. 14 n. 2);
- d. da obbligazioni facilmente realizzabili di Stati esteri, organizzazioni internazionali e banche estere con scadenza massima di due anni (art. 14 n. 3);
- e. da anticipazioni su pegno (art. 14 n. 4);
- f. da mezzi di pagamento internazionali.

<sup>2</sup> La copertura aurea deve ascendere al 25 per cento almeno dei biglietti in circolazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 1997

Il presidente: Stamm Judith

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1997

Il presidente: Delalay

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 1997<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 9 ottobre 1997

<sup>1)</sup> RS 952.0; RU 1997 68

<sup>2)</sup> FF 1997 III 800

## **Legge sulla Banca nazionale (LBN) Modifica del 20 giugno 1997**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1997
Date	
Data	
Seite	800-801
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 991

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.